

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PREZZI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BIELLA

Approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 73 del 30.09.2014

Articolo 1: Finalità e definizioni

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento e l'attività dell'Ufficio Prezzi della Camera di Commercio di Biella. Ai fini del presente Regolamento:

- per “prezzi all'ingrosso” si intendono i prezzi praticati nelle transazioni tra operatori economici (produttore, grossista e dettagliante);
- per “prezzi al consumo” si intendono i prezzi praticati nelle transazioni tra operatori economici e consumatori privati;
- per “transazione” si intende l'atto economico-giuridico che pone in essere l'obbligo da parte del venditore di trasferire al compratore la libera disponibilità di una merce o di un bene, al prezzo pattuito;
- per “rilevazione dei prezzi” l'accertamento delle quotazioni medie delle merci o dei beni effettuato dalla Camera di Commercio di Biella;
- per “ufficio” l'Ufficio Prezzi della Camera di Commercio di Biella.

Articolo 2: Funzioni dell'Ufficio Prezzi

L'Ufficio Prezzi della Camera di Commercio di Biella espleta le seguenti funzioni, assegnate dalla legge o dal presente Regolamento:

1. cura la rilevazione dei prezzi medi;
2. riceve i listini prezzi depositati dalle aziende a fini informativi e rilascia visti di conformità su documenti contabili;
3. fornisce all'utenza ed ad altri Enti pubblici collaborazione per quanto concerne in generale la raccolta di dati sui prezzi medi praticati nelle transazioni e su eventuali adempimenti normativi connessi con la materia.

Articolo 3: Rilevazione dei prezzi

La Camera di Commercio di Biella procede alla rilevazione dei prezzi all'ingrosso e al consumo secondo il presente Regolamento ed in accordo con le norme vigenti.

La rilevazione dei prezzi ha per oggetto:

1. le merci o i beni indicati nelle norme vigenti, vincolanti per le Camere di Commercio, oppure in appositi provvedimenti di emanazione ministeriale;
2. le merci o i beni aventi un mercato considerevole sul territorio provinciale;
3. particolari produzioni per le quali si ritenga opportuno pervenire ad una quotazione;
4. le merci o i beni per i quali vi sia una specifica richiesta di fissazione del prezzo da parte di operatori economici, Associazioni di Categoria, Enti pubblici, consumatori privati.

Scopo della rilevazione è pervenire alla fissazione, per ogni prodotto oggetto di transazioni commerciali, di un prezzo medio, depurato di eventuali sconti alla clientela, maggiorazioni per particolari specificazioni qualitative ecc., che possa costituire, secondo le norme vigenti, un valore di riferimento per ogni utilizzo in ambito pubblico o privato. La rilevazione dei prezzi si riferisce sempre a transazioni avvenute in periodi precedenti e non assume in alcun caso la connotazione di quotazione fissata per le transazioni future. Nelle pubblicazioni dei prezzi rilevati, nonché nei verbali delle Commissioni Prezzi, deve sempre essere riportato chiaramente l'intervallo temporale o la data a cui si riferiscono le quotazioni medie osservate.

Articolo 4: Modalità di rilevazione

La rilevazione dei prezzi può avvenire nei seguenti modi:

1. mediante la costituzione di apposite Commissioni Prezzi formate da esperti nelle materie oggetto della rilevazione;
2. mediante rilevazione diretta a cura dell'ufficio presso le unità produttive o commerciali operanti nei settori oggetto della rilevazione, con successivo calcolo della media aritmetica, eventualmente anche con riferimento ai prezzi minimi e massimi praticati, ove non risulti impossibile o troppo oneroso.

La procedura di cui al punto 1 è di norma utilizzata per le rilevazioni di cui all'art.3, punti 1, 2 e 3 e può essere adottata anche per le rilevazioni di cui all'art.3, punto 4; la procedura di cui al punto 2 è di norma utilizzata ove non sia possibile adottare quella al punto 1.

Articolo 5: Rilevazione mediante Commissione Prezzi

Presso la Camera di Commercio sono istituite le Commissioni Prezzi per la rilevazione dei prezzi all'ingrosso e al consumo delle merci, secondo quanto stabilito nel presente Regolamento. Le Commissioni per l'accertamento dei prezzi sulla piazza di Biella attualmente costituite e operanti sono le seguenti: "Commissione dei prezzi all'ingrosso dei prodotti agricoli", "Commissione dei prezzi dei prodotti petroliferi", "Commissione dei prezzi all'ingrosso dei materiali da costruzione" (che prevede una composizione allargata nelle sedute in cui vengono quotate le Opere di finitura e le Opere impiantistiche), "Commissione per la rilevazione indicativa dei prezzi medi degli immobili".

Articolo 6: Composizione e durata delle Commissioni Prezzi

Le Commissioni Prezzi sono composte da esperti del settore oggetto della rilevazione designati da Associazioni di Categoria, che li individuano tra coloro che appartengono alle diverse fasi di scambio della filiera delle merci oggetto di rilevazione, e/o da Enti Pubblici e/o da professionisti appartenenti ad Ordini e Collegi professionali per loro qualifiche e funzioni attinenti alla materia oggetto di rilevazione, in modo da garantire il contraddittorio tra gli operatori del settore. Le Associazioni di Categoria, nel fornire la rosa dei nominativi, avranno cura di indicare la specializzazione di ciascun operatore designato.

Qualora sia espressamente previsto nella determinazione di istituzione di cui al successivo articolo, possono far parte delle Commissioni Prezzi anche esperti designati direttamente dalla Camera di Commercio di Biella con provvedimento del Segretario Generale.

Possono essere designati dalle Associazioni di Categoria anche i propri dipendenti, nel caso in cui svolgano anche attività d'impresa nella materia oggetto della rilevazione o abbiano una particolare esperienza in materia, in modo da favorire il contraddittorio.

Sempre al fine di garantire il contraddittorio, se è ritenuta opportuna e prevista in atto del Presidente la presenza delle Associazioni a tutela del consumatore, nel caso si tratti di prezzi praticati ai consumatori finali, tali Associazioni sono invitate a designare i propri membri esperti. Al fine di garantire la possibilità di partecipare alle riunioni del quadriennio alle varie Associazioni a tutela del consumatore che hanno comunicato la disponibilità ad intervenire agli incontri, è previsto un sistema di rotazione tra le stesse con atto del Presidente della C.C.I.A.A. che ne stabilisce anche la cadenza.

È facoltà delle Associazioni, Enti ed Ordini e Collegi professionali interpellati designare anche uno o più supplenti che intervengano alle sedute nel caso di impedimento dei titolari.

Ciascun componente delle Commissioni Prezzi è nominato a titolo personale e deve assicurare l'impegno e la disponibilità ad una fattiva, regolare ed obiettiva collaborazione.

Delle Commissioni Prezzi non possono fare parte in qualità di esperti:

- i componenti degli organi collegiali della Camera di Commercio di Biella;
- i dipendenti di ruolo o a tempo determinato della Camera di Commercio di Biella.

Le Commissioni Prezzi sono presiedute da un componente degli organi collegiali della Camera di Commercio di Biella, rappresentante del settore oggetto della rilevazione, individuato dal Presidente della Camera di Commercio di Biella nel provvedimento di nomina o di rinnovo della Commissione Prezzi o in altro atto; in caso di impedimento, funge da Presidente supplente il Segretario Generale o altro dirigente o funzionario della Camera di Commercio di Biella.

Il Segretario delle Commissioni Prezzi è il funzionario responsabile dell'Ufficio Prezzi, che partecipa alle riunioni con funzioni di verbalizzatore e con facoltà di parola, e che verifica la

regolarità delle operazioni di rilevazione; in caso di impedimento, funge da Segretario supplente un altro dipendente della Camera di Commercio di Biella dotato di adeguata professionalità.

Le Commissioni Prezzi hanno durata quadriennale e restano in carica fino alla nomina dei nuovi membri esperti.

Articolo 7: Istituzione di una nuova Commissione Prezzi

L'istituzione di una nuova Commissione Prezzi avviene con provvedimento del Presidente della Camera di Commercio, sentito il responsabile dell'Ufficio Prezzi, e può conseguire:

- ad una deliberazione degli organi di vertice della Camera di Commercio di Biella;
- ad una proposta dell'Ufficio che, nello svolgimento della propria attività, riscontri la necessità o l'opportunità di avviare una rilevazione periodica relativamente a determinati gruppi di prodotti;
- ad una specifica richiesta di Associazioni di Categoria, Enti pubblici o gruppi di imprenditori o consumatori privati.

L'Ufficio è tenuto a raccogliere elementi per la valutazione della fattibilità e convenienza della rilevazione stessa, prendendo contatti con le Associazioni di Categoria dei settori oggetto della rilevazione ed eventualmente convocando riunioni preparatorie informali, delle quali viene redatto apposito verbale.

La determinazione presidenziale di istituzione della Commissione deve riportare in sintesi le materie oggetto della rilevazione, la frequenza (periodicità) minima della rilevazione stessa ed i criteri generali relativi alla composizione della Commissione, avendo cura di:

- assicurare che all'interno della Commissione venga a crearsi un contraddittorio tra le parti;
- garantire una corretta rilevazione dei prezzi, prevedendo la presenza di un congruo numero di esperti in ognuna delle materie oggetto della rilevazione.

L'Ufficio Prezzi richiede alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei settori oggetto della rilevazione, alle Associazioni a tutela del consumatore (nel caso sia ritenuta opportuna e/o prevista tale presenza e si tratti di prezzi praticati ai consumatori finali), agli Enti pubblici e agli Ordini e Collegi professionali (ove sia ritenuta opportuna e/o prevista una loro rappresentanza) la designazione degli esperti, assegnando contestualmente per la risposta un congruo termine, prolungabile a discrezione dell'Ufficio in caso di segnalazioni non sufficienti alla corretta costituzione della Commissione. È facoltà delle Associazioni, Enti ed Ordini e Collegi professionali interpellati indicare uno o più supplenti che intervengano alle sedute nel caso di impedimento dei titolari.

Una volta raccolte le designazioni necessarie alla corretta costituzione della Commissione, il Presidente della Camera di Commercio provvede alla nomina dei componenti mediante propria determinazione.

Articolo 8: Rinnovo delle Commissioni Prezzi

Entro 60 giorni dalla scadenza delle Commissioni Prezzi, l'Ufficio provvede a contattare le Associazioni di Categoria, le Associazioni a tutela dei consumatori, gli Enti e gli Ordini e Collegi professionali rappresentati in seno all'organismo per richiedere la designazione di nuovi esperti oppure la conferma di quelli già in carica, assegnando un termine di 30 giorni per la risposta, decorso il quale si intendono confermati gli esperti già in carica. Entro la scadenza delle Commissioni Prezzi, si provvede a nuova nomina con provvedimento analogo a quello previsto all'art.7, dandone tempestiva comunicazione agli esperti nominati. In occasione dei rinnovi l'Ufficio provvede a verificare l'opportunità che nuovi organismi pubblici o privati vengano rappresentati nelle Commissioni Prezzi, o che vengano cooptati nuovi esperti anche designati da organismi già rappresentati. Tale inserimento, che può avvenire anche in un momento intermedio del periodo di validità delle Commissioni, è conseguente ad apposito provvedimento del Presidente della Camera di Commercio, in conformità con quanto previsto all'art.7.

Le Associazioni di Categoria del settore oggetto della rilevazione, che non fossero per qualsiasi motivo già rappresentate in seno alla Commissione Prezzi, hanno la possibilità di richiedere l'inserimento di un proprio esperto; il Presidente della Camera di Commercio, valutata l'effettiva rappresentatività dell'Associazione richiedente, provvede a tale integrazione con proprio provvedimento ai sensi dell'art.7.

Articolo 9: Compiti delle Commissioni Prezzi

Le Commissioni Prezzi svolgono i seguenti compiti:

- assumono le decisioni in merito alle modalità di rilevazione dei prezzi, selezionano le voci da inserire nella rilevazione, individuano le unità di misura delle merci quotate e predispongono eventuali note metodologiche esplicative, attenendosi alle norme vigenti e a quanto stabilito nell'atto di istituzione;
- procedono alla rilevazione dei prezzi medi, anche con indicazione di valori minimi e massimi, almeno secondo la periodicità fissata nell'atto di istituzione, tenendo conto delle indicazioni fornite dalle circolari ministeriali;
- su specifica richiesta dell'Ufficio, formulano pareri e proposte non vincolanti nell'ambito del procedimento, di cui al successivo art.18, di rilevazione diretta ai sensi dell'art.3, punto 4, nel caso in cui si tratti di prodotti rientranti nelle competenze della Commissione stessa. In questi casi la Commissione è comunque tenuta ad esprimersi sulle questioni poste; qualora l'Ufficio non abbia provveduto ad inoltrare con congruo anticipo a tutti i componenti preventiva convocazione corredata da apposito ordine del giorno, la decisione può essere rinviata a riunione successiva.

Le quotazioni devono rappresentare una valutazione media dei prezzi praticati sulla piazza di Biella nel periodo di riferimento.

Qualora per ragioni stagionali o altro, non sia disponibile la quotazione di un prodotto, nella tabella dei prezzi viene apposta la dicitura “n.q.” (corrispondente a “non quotato”).

Articolo 10: Funzionamento delle Commissioni Prezzi

Le Commissioni Prezzi si riuniscono solitamente nei locali della Camera di Commercio, in via ordinaria per procedere alla rilevazione dei prezzi almeno secondo la periodicità stabilita dalla determinazione di istituzione, e in via straordinaria quando se ne verifichi la necessità.

Le convocazioni, sia ordinarie che straordinarie, avvengono a cura dell'Ufficio, che provvede a consegnare a mano nel corso delle riunioni e/o a inoltrare, preferibilmente con mezzi telematici, apposita comunicazione a tutti i componenti, con congruo anticipo ed allegando l'eventuale documentazione utile. Le riunioni ordinarie possono essere convocate tramite consegna e/o invio periodico o annuale del calendario dei lavori; eventuali variazioni del calendario (slittamento di date, aggiunta di sedute non previste) vanno comunicate con le modalità sopra esposte.

Le riunioni delle Commissioni Prezzi sono valide qualunque sia il numero di esperti presenti, che sono tenuti ad apporre, per ciascuna seduta, la firma sul foglio/registro delle presenze. Le decisioni sono assunte con voto palese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. È facoltà di ogni esperto fare verbalizzare il proprio voto contrario, o qualsiasi altra considerazione in merito agli argomenti inseriti all'ordine del giorno.

È anche ammessa l'acquisizione tramite contatto telefonico o con mezzi telematici di pareri ed indicazioni di prezzo provenienti da esperti impossibilitati ad intervenire alle riunioni; tali segnalazioni sono raccolte a cura dell'Ufficio e riferite ai presenti dal Segretario della Commissione.

Nel caso di riunione deserta, oppure quando l'accertamento dei prezzi risulti per qualsiasi motivo impossibile, il Presidente della Commissione decide se convocare un'altra riunione nel più breve tempo possibile o se fissare d'ufficio le quotazioni, avvalendosi della collaborazione dell'Ufficio Prezzi per acquisire informazioni utili presso le principali aziende del settore oggetto della rilevazione.

Articolo 11: Gettone di presenza

Agli esperti che prendono parte alle riunioni delle Commissioni Prezzi viene riconosciuto, salvo rinuncia espressa, un gettone di presenza, il cui importo è stabilito con deliberazione della Giunta camerale.

Articolo 12: Cessazione e decadenza per prolungata assenza dei componenti

Su segnalazione dell'Ufficio, nel caso risulti compromesso il corretto svolgimento della rilevazione, possono essere rimossi dall'incarico, con apposito provvedimento del Presidente della Camera di Commercio, gli esperti che facciano mancare la propria presenza per più di 4 riunioni consecutive

senza presentare giustificazioni e senza recapitare all'Ufficio le indicazioni di prezzo con le modalità previste dall'art.10 e i componenti ai quali possono essere ricondotti ripetuti comportamenti scorretti o contrari al Regolamento o atti a creare turbativa ai lavori, a situazioni di conflitto di interesse o ad inadeguata rappresentatività degli interessi del settore di appartenenza.

Di tale revoca viene data comunicazione all'Ente o Associazione o Ordine o Collegio professionale rappresentato dall'esperto revocato, assegnando contestualmente un congruo termine per una nuova designazione, salvo che, con provvedimento del Presidente della Camera di Commercio, venga stabilita una nuova composizione della Commissione, con un numero di esperti inferiore.

Articolo 13: Verbale delle Commissioni Prezzi

Delle riunioni delle Commissioni Prezzi viene redatto, a cura del Segretario della Commissione, apposito verbale in forma sintetica, firmato dal Presidente e dal Segretario stesso ed acquisito entro 30 giorni al protocollo dell'Ente. Il verbale non protocollato entro questo termine dovrà essere ripresentato per l'approvazione espressa della Commissione nella prima riunione utile.

I prezzi fissati nel corso delle riunioni delle Commissioni Prezzi sono validi per tutti gli usi previsti dalla normativa vigente, anche in assenza del verbale firmato e protocollato, ed è compito dell'Ufficio darne diffusione secondo quanto previsto nel successivo art.15.

É garantito l'accesso ai verbali, purché firmati e protocollati, delle Commissioni Prezzi a tutti coloro che ne abbiano interesse, ai sensi della normativa vigente e con le modalità previste dal "Regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi" di cui è dotata la Camera di Commercio di Biella.

Articolo 14: Sospensione della rilevazione

In caso di irregolarità riscontrate nella rilevazione, il Segretario della Commissione ha facoltà di sospendere la rilevazione stessa, provvedendo ad informare, con apposita relazione, il Presidente della Camera di Commercio riguardo alle anomalie osservate; il Presidente della Camera di Commercio decide entro 10 giorni in merito a tale segnalazione ed eventualmente annulla la rilevazione con apposito provvedimento, valutando se convocare un'altra riunione nel più breve tempo possibile o fissare, con il supporto dell'Ufficio, le quotazioni dei prezzi.

Articolo 15: Pubblicazione dei prezzi rilevati

L'Ufficio pubblica i listini prezzi sul sito istituzionale www.bi.camcom.gov.it in una sezione dedicata, raggiungibile dalla home page e denominata "Prezzi e indici", al fine di privilegiare la modalità telematica.

Articolo 16: Ricorsi

Contro le decisioni delle Commissioni Prezzi è ammesso ricorso, da inoltrare nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione del listino, al Presidente della Camera di Commercio, che decide in merito, sentita la Commissione Prezzi e con l'assistenza dell'Ufficio, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Articolo 17: Scioglimento delle Commissioni Prezzi

Il Presidente può procedere, con proprio atto, a sciogliere una Commissione Prezzi esistente, qualora non se ne ravvisi più la necessità o l'opportunità, sentito il responsabile dell'Ufficio Prezzi, e può conseguire:

- ad una prescrizione normativa;
- ad una deliberazione degli organi di vertice della Camera di Commercio di Biella;
- ad una segnalazione dell'Ufficio che, nello svolgimento della propria attività, abbia riscontrato la non necessità o opportunità a procedere alla rilevazione dei prezzi di determinati gruppi di prodotti tramite la modalità della Commissione Prezzi;
- ad una segnalazione della Commissione Prezzi stessa, verbalizzata nel verbale di cui all'art.13 del presente Regolamento.

Articolo 18: Rilevazione diretta a cura dell'Ufficio Prezzi

A seguito di specifica istanza da parte di operatori economici, Associazioni di Categoria, Enti pubblici, consumatori privati, l'Ufficio può avviare una rilevazione diretta, presso aziende produttrici o commerciali, dei prezzi di determinate merci o beni, per la cui rilevazione non sono già istituite e non si ritiene opportuno istituire apposite Commissioni, se tale attività non risulti impossibile o troppo onerosa.

L'Ufficio provvede a raccogliere, anche telefonicamente, indicazioni sui prezzi praticati da un congruo numero di aziende del settore oggetto della rilevazione, tenendo presente la natura delle merci o dei beni osservati; dei dati ottenuti viene poi calcolata la media aritmetica. Se ritenuto opportuno, a seconda della struttura dei prezzi rilevati e della natura delle merci o dei beni osservati, la raccolta dei dati ed il calcolo della media potrà anche avvenire con riferimento ai prezzi minimi e massimi praticati dalle aziende.

La fissazione delle quotazioni così ottenute avviene tramite verbale delle operazioni, firmato dal dipendente addetto all'attività di che trattasi e dal Responsabile del Settore o dal Responsabile del procedimento; in caso di impedimento di questi ultimi dovrà essere firmato da un altro Responsabile di Settore o dal Segretario Generale.

Contro il provvedimento di fissazione dei prezzi di cui al presente articolo, è ammesso ricorso ai sensi del precedente art. 16.

Ove risulti per qualsiasi motivo impossibile o troppo oneroso per l'Ufficio pervenire ad una valutazione dei prezzi richiesti, il Segretario Generale potrà decidere di rigettare l'istanza.

Articolo 19: Deposito listini prezzi, tariffe, preventivi, offerte

L'Ufficio Prezzi riceve il deposito di listini prezzi, tariffe, preventivi e offerte, relativi a beni e servizi, praticati dalle aziende iscritte alla Camera di Commercio di Biella, depositati facoltativamente a fini informativi/pubblicistici e per ogni uso previsto dalle norme vigenti.

La Camera di Commercio di Biella non effettua alcuna valutazione, né si assume alcuna responsabilità in merito a prezzi e tariffe oggetto del servizio e alle clausole e condizioni in essi riportate. La responsabilità sul contenuto di quanto dichiarato ricade esclusivamente in capo al depositante.

Il deposito avviene con le seguenti modalità:

1. l'impresa che deposita deve essere regolarmente iscritta al Registro Imprese di Biella e risultare in regola con il pagamento del diritto annuale;
2. all'Ufficio Prezzi va inoltrata apposita istanza di deposito, firmata dal titolare/legale rappresentante, anche su fac-simile predisposto dall'Ufficio e scaricabile dal sito camerale;
3. il documento da depositare deve essere presentato in almeno due originali, redatti su carta intestata dell'impresa e avere tutte le pagine numerate in ordine progressivo, timbrate e firmate in originale dal titolare/legale rappresentante e rilegate, anche con punti metallici; l'Ufficio procederà ad apporre il timbro camerale in modo da rendere impossibile qualsiasi manomissione nell'ordine delle pagine;
4. i prezzi riportati nel documento depositato con la decorrenza ivi indicata si intendono validi fino a nuovo deposito, qualora non sia indicata una data di scadenza, e devono essere in vigore all'atto del deposito;
5. i prezzi devono essere espressi in euro;
6. l'Ufficio, verificata la sussistenza delle condizioni di cui ai precedenti punti 1., 2., 3., 4. e 5. provvede, entro 5 giorni lavorativi successivi al ricevimento dell'istanza, a munire le copie del documento di visto di deposito;
7. una copia del documento munita di visto di deposito viene conservata agli atti della Camera di Commercio di Biella per consentirne la consultazione a chiunque ne abbia interesse; almeno una copia del documento munita di visto di deposito viene consegnata all'impresa presentatrice dell'istanza, previa corresponsione di un diritto di segreteria per ogni copia ritirata;
8. l'accesso ai listini depositati è libero e la Camera di Commercio può rilasciare copia semplice, a chi ne faccia richiesta o ne abbia interesse, previa corresponsione di un diritto di segreteria.

Articolo 20: Rilascio visti di conformità su documenti contabili

L'Ufficio Prezzi rilascia visti di conformità dei prezzi contenuti in documenti contabili (es. preventivi, fatture, offerte). Tale conformità si intende riferita esclusivamente ai listini depositati dalla stessa impresa ai sensi dell'art.19 del presente Regolamento.

Il visto attesta unicamente la corrispondenza tra i prezzi contenuti nei listini depositati e quelli riportati su preventivi, fatture e offerte e non implica in alcun caso un parere sulla congruità dei prezzi riportati nel documento stesso.

Il rilascio di tali visti avviene con le seguenti modalità:

1. l'impresa che richiede l'apposizione del visto di conformità deve essere regolarmente iscritta al Registro Imprese di Biella e risultare in regola con il pagamento del diritto annuale;
2. all'Ufficio Prezzi va inoltrata apposita istanza di rilascio del visto, anche mediante fac-simile predisposto dall'Ufficio e scaricabile dal sito camerale, firmata dal titolare/legale rappresentante e recante l'indicazione del numero di protocollo e del periodo di validità del listino depositato al quale si fa riferimento;
3. il documento contabile da vistare, presentato almeno in duplice copia, redatto su carta intestata dell'impresa, deve avere tutte le pagine numerate in ordine progressivo, timbrate e firmate in originale dal titolare/legale rappresentante e rilegate, anche con punti metallici; l'Ufficio procederà ad apporre il timbro camerale in modo da rendere impossibile qualsiasi manomissione nell'ordine delle pagine;
4. l'Ufficio, verificata la sussistenza delle condizioni di cui ai precedenti punti 1., 2. e 3., provvede, entro 5 giorni lavorativi successivi al ricevimento dell'istanza, a munire le copie del documento di visto di conformità. Il visto di conformità viene apposto esclusivamente se i descrittivi delle voci e i relativi prezzi riportati nel documento contabile sono identici a quelli contenuti nel listino precedentemente depositato;
5. una copia del documento munita di visto di conformità viene conservata agli atti della Camera di Commercio di Biella; almeno una copia del documento munita di visto di conformità viene consegnata all'impresa presentatrice dell'istanza previa corresponsione di un diritto di segreteria per ogni documento ritirato.

Articolo 21: Trattamento dei dati personali di cui al D.lgs. 196 del 30/06/2003

Per lo svolgimento delle funzioni assegnate dalle norme vigenti e dal presente Regolamento, l'Ufficio Prezzi è autorizzato a compiere, nel rispetto del D.lgs 196/03 e successive modifiche ed integrazioni, i necessari trattamenti dei dati personali. In particolare, l'Ufficio raccoglie e conserva i dati necessari alla gestione delle Commissioni Prezzi (indirizzari, rubriche relative ai soggetti pubblici o privati rappresentati nelle Commissioni Prezzi, agli esperti facenti parte delle Commissioni, ad eventuali informatori esterni, ecc.).

Articolo 22: Modifiche al presente Regolamento

La Camera di Commercio di Biella si riserva la facoltà di modificare, in tutto o in parte, il presente Regolamento, qualora norme e disposizioni intervengano a disciplinare diversamente la materia.

Articolo 23: Norme transitorie e finali

Il presente Regolamento, che sostituisce il precedente, viene pubblicato all'Albo camerale informatico ed entra in vigore il giorno successivo al termine previsto per la pubblicazione.

In sede di prima applicazione del presente Regolamento si intendono prorogate fino alla naturale scadenza le Commissioni prezzi operanti in seno all'Ente, e con esse anche le norme di funzionamento vigenti che non siano in contrasto con il presente Regolamento. A partire dal primo rinnovo o in caso di costituzione di una nuova Commissione prezzi si applicano le procedure di cui agli artt. 7 e 8 del presente Regolamento.